

Codice A1610B

D.D. 1 luglio 2021, n. 421

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. VENARIA REALE (TO) - Intervento: Variante a autorizzazione paesaggistica rilasciata con D.D. n. 397 del 18/09/2015 per la demolizione e ricostruzione con innalzamento del fabbricato industriale sito in via Cavallo Giuseppe 16, F. 21 mapp. 50. Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 421/A1610B/2021**

**DEL 01/07/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1610B - Territorio e paesaggio**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. VENARIA REALE (TO) – Intervento: Variante a autorizzazione paesaggistica rilasciata con D.D. n. 397 del 18/09/2015 per la demolizione e ricostruzione con innalzamento del fabbricato industriale sito in via Cavallo Giuseppe 16, F. 21 mapp. 50. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della sig.ra *omissis*, pervenuta dal Comune di Venaria Reale volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

#### *determina*

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)  
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

*valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*  
*paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it*

*Classif. 11.100/GESPAA/298/2021A/A1600A*

*Rif. n. 37537/A1610B del 31/03/2021*


*Rif. n. 42791/A1610B del 14/04/2021*

*Rif. n. 48043/A1610B del 26/04/2021*

*Rif. n. 48054/A1610B del 26/04/2021*

*Rif. n. 48059/A1610B del 26/04/2021*

## RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.  
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146  
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.  
Comune : **VENARIA REALE (TO)**  
Intervento: Variante a autorizzazione paesaggistica rilasciata con D.D. n. 397  
del 18/09/2015 per la demolizione e ricostruzione con innalzamento del  
fabbricato industriale sito in via Cavallo Giuseppe 16, F. 21 mapp. 50  
Proprietà : 

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune in data  
31/03/2021, con nota prot. 8381 del 30/03/2021, per il rilascio dell'autorizzazione  
paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo  
paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata  
all'istanza,

visti gli atti integrativi inoltrati dal professionista incaricato dalla proprietà il  
13/04/2021 e 22/04/2021, pervenuti rispettivamente a mezzo PEC il 14/04/2021 prot.  
42791 e il 26/04/2021 con prot. 48043, 48054 e 48059,

vista l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 397 del 18/09/2015;

considerato che l'intervento previsto in Variante alla sopra detta Autorizzazione Paesaggistica rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 397 del 18/09/2015 consiste nella demolizione e ricostruzione con innalzamento del fabbricato industriale nonché nell'installazione di un impianto a pannelli fotovoltaici sulla falda ad est del fabbricato stesso sito in via Cavallo Giuseppe 16, F. 21 mapp. 50,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Venaria Reale (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente del Parco regionale della Mandria,

accertato che l'intervento proposto ricade all'interno nel Parco regionale della Mandria (art. 142 lett. f) del D.Lgs 42/2004,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. f) del D.Lgs 42/2004, in quanto le opere così come proposte che ricadono in un'area antropizzata esistente a carattere industriale, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni già dettate nell'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 397 del 18/09/2015:

- il manto di copertura del nuovo fabbricato sia realizzato interamente con tegole in laterizio tipo marsigliesi,

- le murature perimetrali di tamponamento prospicienti la strada siano realizzate con muratura faccia a vista in continuità tipologica con quelli esistenti in zona.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	005_DOM.AUTORIZ.PAESAGGISTICA_rev.01.pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	006 REL.PAESAGGISTICA_rev01.pdf.p7m
3	<i>Relazione illustrativa integrativa</i>	002 Rel Tecnico illustrativa Integrazione.pdf.p7m
4	<i>Elaborato grafico – inquadramento territoriale</i>	007 Tavola V0 Inq territoriale.pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico - situazione autorizzata</i>	008 Tavola V1 Stato autorizzato.pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico_sovrapposizioni</i>	009 Tavola V2 Sovrapposizioni.pdf.p7m
7	<i>Elaborato grafico-variante</i>	010 Tavola V3 Stato in variante.pdf.p7m
8	<i>Elaborato grafico-variante integrata</i>	004 Tavola V3_1 Stato in variante.pdf.p7m
9	<i>Documentazione fotografica render</i>	003 Rendering Fotografici.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Marina Bonaudo*

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Giovanni Paludi**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



# Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Torino,

Alla Regione Piemonte  
c.a. arch. Marina Bonaudo  
[paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it](mailto:paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it)

Prot. n.

Risposta al foglio del 12.5.2021 N. 55173

**AMBITO E SETTORE:** Tutela paesaggistica/archeologica  
**DESCRIZIONE:** **Comune** Venaria Reale **Prov. TO**  
**Bene e oggetto dell'intervento:** Realizzazione intervento su edificio industriale -variante-  
**Indirizzo:** Via Cavallo, 16  
**DATA RICHIESTA :** **Data di arrivo richiesta:** 12.5.2021  
**Protocollo entrata richiesta:** 8555 del 12.5.2021  
**RICHIEDENTE:** [REDACTED]  
**PROCEDIMENTO:** PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (art. 146 D. Lgs. 42/2004)  
**PROVVEDIMENTO:** **Tipologia dell'atto:** PARERE VINCOLANTE  
**Destinatario:** - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto dalla Regione Piemonte per l'intervento di cui all'oggetto;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

esaminate la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegate all'istanza;

visti il parere e l'accluso verbale della Regione Piemonte;

vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i.;

verificata la conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e valutata la compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere *favorevole all'intervento proposto* dal punto di vista paesaggistico.

Per quanto riguarda gli aspetti inerenti la tutela archeologica, si raccomanda la massima attenzione nel corso delle operazioni di scavo relative alle nuove edificazioni e l'immediata segnalazione all'Ufficio scrivente, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e s.m, nel caso di rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti, e stratigrafie di possibile natura archeologica.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

## IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

"documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i."

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Arch. G. Bergadano/EB  
(tel. 011.5220443- [gianni.bergadano@beniculturali.it](mailto:gianni.bergadano@beniculturali.it))  
Dott.ssa Stefania Ratto  
(tel 011.5220404- [stefania.ratto@beniculturali.it](mailto:stefania.ratto@beniculturali.it))

